

REGOLAMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE DENOMINATO “AUTO DEL CUORE”.

ART. 1 – FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il Servizio di trasporto sociale rientra tra gli interventi di natura socioassistenziale organizzati dall'Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis al fine di consentire a persone in situazioni di particolare necessità, che non risultano in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici, di accedere ai servizi di cui necessitano.

ART. 2 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

Possono usufruire del servizio di trasporto sociale tutti i cittadini residenti sul territorio dall'Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis: anziani al proprio domicilio, utenti del servizio di assistenza domiciliare, utenti delle microcomunità, disabili e/o minori in carico al Servizio sociale o cittadini residenti al proprio domicilio, che si trovano in situazione di bisogno, essendo impossibilitati ad utilizzare i servizi di trasporto pubblico locale o privi di risorse familiari sufficienti all'effettuazione del trasporto con mezzo proprio o privato.

ART. 3 – TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

Il trasporto sociale riguarda esclusivamente i trasporti, non urgenti. Nel particolare è da ricomprendersi nel trasporto sociale ogni trasporto di tipo sanitario che non sia a carico dell'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta, come ad esempio trasporti da e per raggiungere presidi ospedalieri e ambulatori in cui effettuare visite ed esami specialistici.

Art. 4 – MEZZI DI TRASPORTO E CONDUCENTI

Il servizio viene effettuato con veicolo di proprietà dall'Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis denominato “Auto del Cuore”.

Il servizio potrà essere effettuato con le seguenti modalità: in forma diretta da parte dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis con propri dipendenti, comprese le assistenti domiciliari, mediante gli amministratori dell'Unité, le associazioni di volontariato o i volontari iscritti all'Albo dei volontari civici, o comunque cittadini residenti nel territorio dell'Unité autorizzati dal Comune di residenza.

I conducenti dei veicoli devono essere in possesso della patente B.

Art. 5 – MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

Gli interessati possono iscriversi al servizio utilizzando l'apposita modulistica fornita dall'Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis.

Successivamente l'utente o il familiare può richiedere il servizio chiamando gli uffici dell'Unité, dove un dipendente effettuerà la raccolta dei seguenti dati su apposito registro: dati anagrafici (nome, cognome, residenza); destinazione del trasporto; l'ora della visita; tempi presunti di permanenza presso la destinazione; nominativo dell'accompagnatore.

In caso di situazioni particolari l'Ente si riserva di richiedere una relazione predisposta dall'assistente sociale.

Art. 6 – EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis garantisce, di norma, i trasporti nel seguente orario: dalle ore 7.00 alle ore 18.00 nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì).

In casi di particolare necessità i trasporti potranno essere effettuati in giorni festivi o in orari diversi. Il servizio viene effettuato nei limiti delle risorse umane e dei mezzi nelle disponibilità dell'Unité. Eventuali disdette o variazioni della prenotazione devono essere comunicate entro 48 ore dall'effettuazione del trasporto programmato (fatta eccezione per le disdette per eventi non prevedibili, tra cui i ricoveri improvvisi o altri casi).

Art. 7 – CRITERI DI PRECEDENZA

Si definiscono con fasce di priorità:

1. le persone sottoposte a terapie salvavita (dialisi, chemioterapia...);
2. visite specialistiche sanitarie;
3. percorsi educative (palestra della mente);
4. trasporti di tipo sociale (colloqui con i servizi territoriali, espletamento pratiche burocratiche, doposcuola);
5. trasporto per attività ludico-ricreative e culturali.

Nel caso vi fossero più richieste di trasporto rispetto alla quantità possibile di servizi da effettuare, si procederà ad attivare i servizi in base alle seguenti priorità:

- necessità di fruizione dell'automezzo attrezzato;
- numero di interventi di trasporto già fruiti. A parità di fascia, sarà privilegiata la persona che abbia fruito di un numero di trasporti minore a quella data;
- a parità di fascia, sarà privilegiato l'ordine cronologico della richiesta;
- in presenza di analoghe situazioni, sarà privilegiato il richiedente in godimento di un reddito inferiore.

In ogni caso non possono essere trasportate persone che necessitano di barella o di automezzo tipo ambulanza. Le persone non autosufficienti, parzialmente autosufficienti o i minori dovranno essere accompagnati sull'automezzo da persona di fiducia o da tutore, che dovrà garantire la necessaria assistenza per tutta la durata del trasporto.

Art. 8 – VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE

L'ente, ai sensi di legge, dovrà procedere con le modalità previste dai propri regolamenti in materia di controlli sulle autocertificazioni, alla verifica dei requisiti di ammissione al servizio dichiarati dagli interessati e, qualora risulti che siano venute a mancare le condizioni per le quali il beneficio è stato attribuito, lo stesso viene immediatamente revocato con provvedimento motivato. In caso di dichiarazioni mendaci si provvederà ai sensi di legge.

Art. 9 – ASSICURAZIONE

Le persone trasportate sono coperte da apposita assicurazione stipulata dalla società Progetti del Cuore Società Benefit S.r.l..

Art. 10 – VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

In caso di violazione del Codice della Strada, dovuta alla condotta di guida, l'ammenda sarà totalmente a carico del conducente del veicolo.